

PDF Eraser Free



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Giacinto	Bisogni	- Presidente	<i>immigrazione</i>
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	R.G.N.: 17546/2022
dott. Eduardo	Campese	- Consigliere	Cron.:
dott. Giuseppe	Dongiacomo	- Consigliere	Rep.:
dott. Paolo	Catallozzi	- Consigliere	Ud: 22/9/2023

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso n. 17546 - 2022 R.G. proposto da:

nata in Nigeria il - elettivamente domiciliata in Roma,
 alla piazza Mazzini, n. 8, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Fachile che la
 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

MINISTERO dell'INTERNO - c.f. 97149560589 - in persona del Ministro *pro
 tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
 cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

COSTITUITO

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 884 - 24.3/3.5.2022,
 udita la relazione nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 del consigliere
 dott. Luigi Abete,



PDF Eraser Free

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Luisa De Renzis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,

FATTI DI CAUSA

1. La ricorrente indicata in epigrafe, cittadina della Nigeria, originaria dell'Edo State, formulava istanza di protezione.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l'istanza.

3. Con ordinanza del 6.6.2019 il Tribunale di Catania accoglieva in parte il ricorso esperito avverso il provvedimento della commissione territoriale.

Ovvero negava all'istante il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria e le accordava la protezione umanitaria.

4. La richiedente asilo indicata in epigrafe proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell'Interno.

5. Con sentenza n. 884/2022 la Corte di Catania dichiarava inammissibili le domande di protezione formulate dall'appellante.

Evidenziava la corte che l'appellante aveva censurato il disconoscimento delle protezioni maggiori "sulla base di una prospettazione fattuale del tutto diversa da quella fornita in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale e poi confermata nel ricorso avverso l'ordinanza di diniego di protezione internazionale resa da detta Commissione" (*così sentenza d'appello, pag. 2*).

Evidenziava segnatamente che l'appellante aveva addotto "di essere fuggita dal proprio Paese d'origine non per i motivi dedotti in primo grado ma perché vittima di tratta" (*così sentenza d'appello, pag. 2*), tant'è che a riprova dei nuovi fatti narrati aveva allegato la relazione – mai prodotta in prime cure - del servizio



PDF Eraser Free



"Roxanne" del Comune di Roma, cui si era affidata per seguire il percorso di emancipazione dalla tratta (*cf. sentenza d'appello, pag. 2*).

Evidenziava quindi - la corte - che si imponeva il rilievo *ex officio* della "novità" delle domande esperite in seconde cure, in dipendenza della novità della "*causa petendi*", e dunque il riscontro dell'inammissibilità *ex art. 345 cod. proc. civ.* (*cf. sentenza d'appello, pag. 3*).

Evidenziava infine - la corte - che ben avrebbe potuto l'appellante reiterare la domanda di protezione e che, attesa l'inammissibilità del gravame, si giustificava *ex art. 136 del d.P.R. n. 115/2002* la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (*cf. sentenza d'appello, pag. 4*).

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la richiedente asilo indicata in epigrafe; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

7. Con ordinanza interlocutoria dei 21.2/21.3.2023 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345, 1° co., cod. proc. civ.

Deduce che la storia riferita innanzi alla commissione territoriale è diversa da quella emersa nel corso delle successive fasi del procedimento, siccome versava in condizione di assoggettamento e siccome unicamente nel corso del giudizio



PDF Eraser Free



di primo grado ha intrapreso il percorso di affrancamento e di emancipazione dalla rete criminale cui era soggiogata (*cf. ricorso, pag. 5*).

Deduce che "ha depositato non appena nella sua disponibilità e già nel corso del giudizio di primo grado, in data 7.06.2018, la relazione del Dipartimento Politiche Sociali, (...) del Comune di Roma - Servizio Roxanne (datata 4.05.2018), in cui si confermano chiaramente tutti gli elementi già emersi della storia di sfruttamento e tratta a scopo sessuale" (*così ricorso, pag. 6*).

Deduce che il tribunale e la corte d'appello avrebbero dovuto tener conto della relazione depositata "circa un anno prima che fosse emessa la ordinanza di conclusione del primo grado" (*così ricorso, pag. 6*).

Deduce che in ogni caso, anche a prescindere dalla relazione, i giudici del merito avrebbero dovuto valutare l'esistenza dei chiari indici della tratta risultanti sin dalla presentazione della domanda di asilo (*cf. ricorso, pagg. 6 - 7*), viepiù che già nel corso del giudizio di primo grado aveva atteso al deposito di documentazione determinante ai fini della decisione (*cf. ricorso, pag. 5*).

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 24/2014 e dell'art. 2, 1° co., lett. e) e f), d.lgs. n. 251/2007.

Deduce che la sua identificazione "come vittima di tratta avrebbe potuto costituire il presupposto, da solo sufficiente, per il riconoscimento in [suo] favore (...) della forma di protezione più alta" (*così ricorso, pag. 8*).

Deduce che mercé le "Linee Guida dell'UNHCR per le Commissioni Territoriali (...), l'individuazione della vittima di tratta - processo lungo, complesso e multi-settoriale - può avvenire in qualsiasi momento" (*così ricorso, pag. 9*).



PDF Eraser Free



Deduce che sia il tribunale sia la corte d'appello non hanno provveduto, così come avrebbero dovuto, alla valutazione degli indici sintomatici della tratta palesatisi nel corso del giudizio (*cf. ricorso, pag. 11*).

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008.

Deduce che l'impugnata statuizione è inficiata dall'inottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice nei procedimenti in materia di protezione internazionale (*cf. ricorso, pag. 11*).

Deduce che il giudice del merito "avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori per richiedere nuova audizione o il deposito della documentazione ritenuta necessaria" (*così ricorso, pag. 14*).

11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5, 8 e 14 d.lgs. n. 251/2007.

Deduce che la sua personale vicenda "è permeata da tutti gli elementi tipici del fenomeno [della tratta], nel percorso di reclutamento, di sottomissione all'altrui volontà, e infine nella tratta vera e propria con finalità di sfruttamento sessuale" (*così ricorso, pag. 16*); che "ha subito gravissimi atti di violazione dei suoi diritti umani, sia nel percorso migratorio sia una volta giunta in Italia, al punto da qualificare delle vere e proprie persecuzioni" (*così ricorso, pag. 16*).

Deduce che "rischierebbe di subire nuovamente pesantissimi atti di persecuzione qualora facesse ritorno in Nigeria" (*così ricorso, pag. 16*).

Deduce quindi che è indiscutibile che le "debba essere riconosciuto lo status di rifugiato o tutt'al più la protezione sussidiaria" (*cf. ricorso, pag. 18*).





12. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e 13, 1° co. *quater*, d.P.R. n. 115/2002.

Deduce che ha errato la corte d'appello a reputare che abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave e, conseguentemente, a condannarla alle spese di lite, a revocare la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato e a condannarla al pagamento del "doppio contributo".

Deduce invero che la corte di merito avrebbe dovuto reputare ammissibili i motivi di gravame.

13. Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono all'evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento alla stregua dei rilievi che seguono.

14. Si premette che, in tema di protezione internazionale, questo Giudice ha spiegato che alle vittime di tratta può essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 251 del 2007 e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio, in quanto riconducibile alla appartenenza ad un "particolare gruppo sociale" costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile (*cf. Cass. (ord.) 12.1.2022, n. 676 (Rv. 663487-02)*).

Del resto, questo Giudice ha ribadito che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello "*status*"





di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro "il particolare gruppo sociale" di cui alla lett. d) dell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, a nulla rilevando la tolleranza che simile fenomeno riceva nel paese di provenienza della richiedente (*cf. Cass. (ord.) 19.6.2023, n. 17448*).

15. In questo quadro un'ulteriore triplice puntualizzazione si impone.

Questa Corte ha chiarito non solo che, in materia di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha importanza l'indicazione precisa del "nomen iuris" del tipo di protezione invocata ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria (*cf. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819 (Rv. 657916-01)*).

Questa Corte ha puntualizzato non solo che, nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest'ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (*o anche all'esistenza di allegazione contraria*), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente indispensabile,



PDF Eraser Free



al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale (*cf. Cass. (ord.) 4.11.2020, n. 24573*).

Ben vero, questa Corte ha rimarcato altresì, in tema di controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, con riferimento al giudizio di impugnazione dell'ordinanza adottata ("*ratione temporis*") ex art. 19 del d.lgs. n. 150/2011 regolato dall'art. 702 *quater* cod. proc. civ., che siffatto giudizio, pur nel pieno rispetto del contraddittorio, si presenta in modo del tutto deformalizzato, sicché entro il compimento della fase di trattazione possono essere allegati fatti nuovi e prodotti nuovi documenti, trattandosi dell'accertamento di un diritto della persona che richiede una valutazione nell'attualità e, sotto questo profilo, non può subire preclusioni (*cf. Cass. (ord.) 30.3.2022, n. 10203 (Rv. 664536-01)*).

16. Ebbene, in questi termini, debesi dar atto che già il tribunale, nell'accordare alla ricorrente la protezione umanitaria, aveva testualmente affermato che "dalle dichiarazioni della ricorrente si evince la sussistenza di una particolare situazione personale e uno stato di vulnerabilità in capo alla stessa, che si è allontanata dal proprio Paese appena maggiorenne, analfabeta, che ha subito violenze nel periodo in cui è stata in Libia. Ed invero, la giovane età, l'assenza di legami familiari solidi nel Paese d'origine, la condizione di estrema povertà della ricorrente costituiscono fattori soggettivi di vulnerabilità. Deve, inoltre, evidenziarsi come le donne provenienti dall'Edo State nelle condizioni economiche e di età della ricorrente, nel caso di rimpatrio, sono a concreto rischio di essere vittime della tratta (*cf. EASO, Informazioni sui paesi di origine Nigeria, La tratta delle donne a fini sessuali, Ottobre 2015*)" (*cf. ricorso, pagg.*



PDF Eraser Free



3 e 7, ove è riprodotto il trascritto passaggio della motivazione del primo dictum).

17. Su tale scorta non può che opinarsi come di seguito.

Per un verso, si accreditano senza dubbio le prospettazioni della ricorrente secondo cui "sin dal momento della presentazione della domanda di asilo e senz'altro nelle more del procedimento di primo grado erano sussistenti indubbiamente tutti gli indicatori del fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale" (*così ricorso, a pag. 5*). E secondo cui ella "ricorrente aveva fatto emergere (anche in via implicita) chiari elementi ed indici riconducibili al fenomeno della tratta di donne nigeriane ai fini dello sfruttamento sessuale: in particolare il preciso [suo] luogo di provenienza (...), la sua giovane età, la sua condizione di analfabeta, il suo contesto sociale, culturale ed economico di origine, il suo percorso migratorio (...)" (*così ricorso, a pag. 5*).

Per altro verso, ha errato certamente la Corte di Catania a reputare che "i fatti posti a fondamento dei motivi di appello non hanno alcun punto in comune con quelli precedentemente esposti" (*così sentenza d'appello, pag. 3*).

18. A tal ultimo riguardo si puntualizza che il diritto fondamentale e assoluto alla protezione internazionale è di natura "autodeterminata" e, come tale, è individuato mercé la sola indicazione del relativo contenuto ovvero dell'*utilitas* che ne rappresenta l'oggetto; cosicché la "*causa petendi*" della correlata azione giudiziaria si identifica con il diritto stesso e l'eventuale deduzione del titolo che ne costituisce la fonte, non assolve la funzione di specificazione della domanda, bensì rileva ai soli fini della prova (*cf.*, seppur con riferimento alla proprietà e agli altri diritti reali, *Cass. 13.2.2007, n. 3089; Cass. 7.7.1999, n. 7078 (Rv. 528411-01)*).



PDF Eraser Free



19. In tal guisa, viepiù giacché – si ribadisce - il giudice del merito non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (*o anche all'esistenza di allegazione contraria*) (*cf. Cass. (ord.) n. 24573/2020 cit.*) ed in appello è ammessa l'allegazione di fatti nuovi, trattandosi dell'accertamento di un diritto fondamentale della persona (*cf. Cass. (ord.) n. 10203/2022 cit.*), ha errato altresì la Corte di Catania a ritenere che "non è possibile scambiare la presenza di indici di tratta con l'allegazione (necessaria, se non in diritto almeno in fatto) dei presupposti della tratta" (*così sentenza d'appello, pag. 4*) e che "l'ostacolo sta non tanto in un diverso *petitum* (...) quanto in una differente, in concreto, *causa petendi*" (*così sentenza d'appello, pag. 4*).

Viceversa, a fronte dell'emersione di indici sintomatici significativi del fenomeno della tratta a fini di prostituzione già – si rimarca - in prime cure ed in ogni caso a fronte della ritualità della prospettazione in seconde cure, ben avrebbe dovuto la corte distrettuale non solo astenersi da rilievi preclusivi correlati al divieto ex art. 345 cod. proc. civ. dello *ius novorum* in appello, ma ben avrebbe dovuto inoltre far luogo in esplicazione del potere-dovere di cooperazione istruttoria all'audizione della richiedente asilo.

20. Al contempo, neppure si giustifica il riscontro, in verità espressamente operato dalla corte territoriale *ad abundantiam*, dell'inammissibilità della produzione in appello della relazione del servizio "Roxanne" (*cf. sentenza d'appello, pag. 4*).

Ciò, evidentemente, alla luce dell'insegnamento di questo Giudice dapprima citato (*cf. Cass. (ord.) n. 10203/2022 cit.*).

Ciò, ben vero, alla stregua del rilievo per cui con riferimento al disposto dell'art. 702 *quater* cod. proc. civ. (*articolo abrogato dall'art. 3, 48° co., d.lgs.*



PDF Eraser Free



n. 149/2022 a decorrere dal 30.6.2023), nella formulazione applicabile nella specie *ratione temporis* e quale susseguente al dec. leg. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 (la ricorrente è giunta in Italia il 21.9.2013: cfr. ricorso, pag. 2), si è in maniera condivisibile rimarcato - in dottrina - che deve escludersi l'operatività di limiti alla richiesta di nuovi mezzi di prova in relazione ai fatti nuovi di cui sia ammessa l'allegazione in appello, siccome sarebbe irragionevole ammettere l'allegazione di fatti nuovi senza consentirne la prova.

Ciò, per giunta, all'insegna, quanto meno, del parametro della indispensabilità ai fini della decisione dei nuovi mezzi di prova figurante nel testo (*applicabile nella specie ratione temporis*) dell'art. 702 *quater* cod. proc. civ.

21. Le censure veicolate dal quinto motivo in parte restano assorbite nel buon esito dei motivi precedenti, in parte sono inammissibili.

22. Le doglianze relative alla condanna alle spese di lite e al pagamento del "doppio contributo" restano evidentemente assorbite nell'accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo.

La doglianza relativa alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile.

Al tal ultimo proposito è sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte secondo cui il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (*sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito*), deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione, ossia l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito



PDF Eraser Free



possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (*cf. Cass. (ord.) 28.7.2020, n. 16117; nella specie, questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca della ammissione proposto unitamente all'impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria; Cass. (ord.) 18.2.2022, n. 5459*).

23. In accoglimento, come da motivazione, del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso la sentenza della Corte d'Appello di Catania dei 24.3/3.5.2022 va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

24. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., dei principi di diritto – ai quali ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo *per relationem*, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte dapprima citati.

25. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie come da motivazione il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso;



PDF Eraser Free



cassa in relazione ai medesimi motivi e nei termini dell'accoglimento dei medesimi motivi la sentenza della Corte d'Appello di Catania dei 24.3/3.5.2022 e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

dichiara il quinto motivo di ricorso in parte inammissibile ed in parte assorbito nell'accoglimento dei motivi precedenti;

dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2023.

Il consigliere estensore

Luigi Abete

Il presidente

Giacinto Bisogni

